

ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERA
Aggiornamento Nr. 04 del 01 aprile 2018
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€. 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Sito Internet	www.carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica	direzione@carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	direzione.carifermo@legalmail.it
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO
Struttura e funzione economica

Trattasi del servizio di acquisto e vendita di banconote e assegni in valuta estera contro euro.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Il cambio tra l'euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all'oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, ecc.) delle banconote;

CONDIZIONI ECONOMICHE
ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE E ASSEGNI IN VALUTA ESTERA ALLO SPORTELLO

DESCRIZIONE		VALORE
Commissioni di acquisto per ogni distinta	Banconote	4,75 Euro
	Traveller's Cheques	4,75 Euro
Commissioni di vendita per ogni distinta	Banconote	4,75 Euro
	Traveller's Cheques	4,75 Euro
Bollo su contratto per operazione occasionale per cassa di importo superiore a 5.000 Euro		16,00 Euro
Commissione di intervento su vendita Traveller's Cheques in Euro		1,000%
Tasso di cambio applicato	Denaro / Lettera Euro rilevato al momento della negoziazione, rettificato di una percentuale di 1,250%. Fonte di rilevazione: Circuito Radiocor	

CLAUSOLE CONTRATTUALI**Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Gestione Reclami - c/o Ufficio Internal Audit

Viale Trento, 182 - 63900 FERMO

Tel. 0734 286400 e-mail: auditing@carifermo.it PEC: auditing@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti...);

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Cedente	<i>Presentatore e beneficiario del titolo</i>
Valuta / Divisa estera	<i>Moneta avente corso legale diverso, rispetto a quello del paese dove si effettua la negoziazione (ad esempio, dollari USA)</i>
Negoziazione	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese</i>